

DECISIONE (UE) 2020/1334 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 15 settembre 2020****che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale e abroga la decisione (UE) 2019/323 (BCE/2020/42)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
- (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
- (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
- (4) La decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea (BCE/2019/5) ⁽³⁾ elenca i capi di unità operative per l'adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4).
- (5) L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 ⁽⁴⁾ stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo.
- (6) In data 1° ottobre 2020 avranno luogo modifiche organizzative della vigilanza bancaria della BCE, tra cui la creazione di due nuove aree operative, la redistribuzione dei compiti e la modifica della denominazione delle aree operative. Di conseguenza, la decisione (UE) 2019/323 (BCE/2019/5) non rispecchierà più la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE.
- (7) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale.
- (8) Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/323 (BCE/2019/5),

⁽¹⁾ GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea, del 12 febbraio 2019, che nomina i capi di unità operative delegati ad adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/5) (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale

Le decisioni delegate ai sensi della decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

- a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;
- b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;
- c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Articolo 2

Abrogazione ed entrata in vigore

1. La decisione (UE) 2019/323 (BCE/2019/5) è abrogata.
2. La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2020.

La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
